



Polizia Locale di Castelli



PROVINCIA DI TERAMO
Sede Villaggio Artigiano, snc CAP. 64041 Castelli
Tel. 0861 -979142 Fax 0861.9792225
PEC: polizialocale.castelli@pec.it
MAIL: polizialocale.castelli@hotmail.com
PEC: comune.castelli@pec.it

Prot. R. G. n.0002265 del 10/05/2021

ORDINANZA N. 15

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTI I VEICOLI, DALLE ORE 07:00 ALLE 20:00 DEL 12/05/2021

IL SINDACO

PREMESSO CHE il 12 maggio in occasione della ricorrenza del Santo Patrono protettore di Castelli, festività molto sentita dalla cittadinanza, l'Amministrazione Comunale ha interesse a valorizzare il centro Storico del Capoluogo, limitare l'accesso dei vicoli e, in previsione di un afflusso cospicuo di persone, consentire ai residenti, turisti e pedoni in genere, di circolare in sicurezza ed ammirare le bellezze del luogo;

RAVVISATA la necessità di regolamentare il traffico nel Centro Storico del Capoluogo ed in particolare limitare l'accesso ai veicoli durante tutta la giornata del 12/05/2021, più precisamente dalle ore 07:00 alle ore 20:00;

DATO ATTO che sono state individuate le vie e le aree pubbliche del Centro Storico da regolamentare e sono quelle di seguito elencate:

VIA S. ANTONIANO, VIA F. BARNABELI, VIA B. CELLI, VIA G. FUINA, VIA C. GENTILE,	PIAZZA ROMA, PIAZZA MARCONI
---	-----------------------------

RAVVISATA l'esigenza di garantire la circolazione pedonale in sicurezza mediante l'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nelle aree e vie sopra citate;

TENUTO CONTO che al Centro Storico devono accedere, per ovvi motivi, i residenti e i proprietari degli immobili, oltre, ai titolari degli esercizi commerciali, i fornitori e tutti coloro che sono legittimati ad accedervi;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285;

VISTO D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

Per i motivi in premessa esplicitati, la regolamentazione della circolazione stradale nelle aree e vie del Centro Storico del Capoluogo nei fine settimana, come di seguito specificato:

- **Istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli dalle ore 07:00 fino alle ore 20:00 del 12/05/2021 nelle zone di seguito elencate;**

VIE

AREE

VIA S. ANTONIANO, VIA F. BARNABELI, VIA B. CELLI, VIA G. FUINA, VIA C. GENTILE,	PIAZZA ROMA, PIAZZA MARCONI
---	-----------------------------

L'accesso sarà consentito, in deroga a quanto sopra, esclusivamente dal personale della Polizia Locale operante in loco, per i seguenti motivi:

- per il carico e scarico merci,;
- il transito e la sosta dei veicoli in dotazione alle persone diversamente abili muniti di regolare contrassegno;
- il transito e la sosta temporanea ai mezzi dell'Amministrazione Comunale o ad altri soggetti autorizzati della medesima per pubblica necessità;
- il transito ai mezzi di soccorso e ai mezzi in dotazione alle Forze dell'Ordine;
- la presente Ordinanza sarà trasmessa all'Area Tecnica per il posizionamento della segnaletica stradale a norma del vigente Cds, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale dell'Ente. Inoltre verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, alle Forze di Polizia.

AVVERTE

Che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del regolamento di esecuzione del codice della strada, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.104 del 16/09/2010, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, oppure ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Il Sindaco

Rinaldo Seca

